

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I
Art. 8-bis

Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione[\(1\)](#) [\(13\)](#)
[\(14\)](#) *Testo risultante dopo le modifiche apportate
dall'[art. 8](#), comma 2, lettera e), Legge 15 dicembre 2011, n. 217*

Versione: 7
Modificativo: 8, comma 2, lettera e), legge 15 dicembre 2011, n. 217

Entrata in vigore:
17 gennaio 2012

[1] Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali [\(15\)](#) o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui all'alegge 11 febbraio 1971, n. 50[\(6\)](#)[\(10\)](#);

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66[\(7\)](#);

b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica[\(8\)](#);

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo[\(3\)](#);

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b)[\(2\)](#) [\(11\)](#);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.[\(9\)](#)[\(4\)](#)

[2] Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che

effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa [\(5\)](#) [\(12\)](#).

Note:

- [\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1](#), D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e, successivamente, sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.
- [\(2\)](#) Lettera sostituita dall'[art. 3](#), D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e, successivamente, così modificata dall'[art. 8, comma 2, lett. e\), n. 5\)](#), [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- [\(3\)](#) Lettera sostituita dall'[art. 5](#), D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 e, successivamente, così modificata dall'[art. 8, comma 2, lett. e\), n. 4\)](#), [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- [\(4\)](#) Comma modificato dall'[art. 2](#), comma 1, lett. c), n. 1), L. 18 febbraio 1997, n. 28.
- [\(5\)](#) Comma sostituito dall'[art. 9](#), D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'[art. 3](#), D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, così modificato dall'[art. 2](#), comma 1, lett. c), n. 2), L. 18 febbraio 1997, n. 28 ed, infine, dall'[art. 1, comma 1, lett. e\)](#), [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).
- [\(6\)](#) Lettera sostituita dall'[art. 3](#), D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e, successivamente, così modificata dall'[art. 8, comma 2, lett. e\), n. 1\)](#), [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- [\(7\)](#) Lettera inserita dall'[art. 8, comma 2, lett. e\), n. 2\)](#), [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- [\(8\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 8, comma 2, lett. e\), n. 3\)](#), [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- [\(9\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 8, comma 2, lett. e\), n. 6\)](#), [L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- [\(10\)](#) Vedi, anche, l'[art. 23](#), D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.
- [\(11\)](#) Vedi, anche, l'[art. 23](#), D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.
- [\(12\)](#) Vedi, anche, l'[art. 4](#), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746.
- [\(13\)](#) Vedansi: - gli articoli da 1 a 5, D.L. 29 dicembre 1983, [n. 746](#), convertito dalla L. 27 febbraio 1984 [n. 17](#); - l'[art. 2](#), commi 2 e 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
- [\(14\)](#) Vedasi quanto disposto dall'[art. 41](#), comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#), e successivamente, con effetto dal 14 marzo 1997, dall'[art. 2](#), comma 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28, circa la rilevanza delle cessioni intracomunitarie nella determinazione dell' ammontare degli acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 del presente decreto. Vedasi anche l'[art. 37](#) ("Operazioni con l'estero e volume d'affari"), comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, [n. 85](#), circa i soggetti che applicano il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti di antiquariato o da collezione.
- [\(15\)](#) Vedasi l'[art. 2](#), comma 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28, circa la nozione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali.

